

**On.li Sigg.ri Presidenti
delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del
Senato della Repubblica**

**On.li Sigg.ri Componenti
delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del
Senato della Repubblica**

AUDIZIONE IN DATA 28 SETTEMBRE 2023

Ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto ad essere ascoltato in audizione informale sul ddl 878 (d.l. n. 123/2023 - contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile)

Ho esercitato le funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano negli ultimi otto anni. La mia prospettiva ed il mio approccio sono dunque quelli del magistrato minorile, che si occupa principalmente di condotte agite da minorenni.

Prima di esporre brevissime osservazioni sul testo normativo in esame mi si consenta di ribadire che il problema della devianza minorile non si risolve soltanto con lo strumento penale e repressivo, ma necessita di interventi di natura preventiva, orientati alla cura dei profili educativi dei ragazzi e ad un ampliamento delle politiche sociali: occorre potenziare innanzi tutto la scuola ed i servizi sociali, che sono i primi attori che intervengono nell'accompagnamento educativo dei ragazzi e delle famiglie (spesso in estrema difficoltà nell'accorgersi e/o nel fronteggiare le carenze educative dei figli, che diventano pertanto "invisibili" ai loro occhi come pure agli occhi delle istituzioni, salvo occuparsene quando li si identifica come problema sociale o di sicurezza).

Ma occorre potenziare fortemente anche la giustizia minorile, che, anche alla luce delle previsioni del decreto legge in esame, vede aumentate le proprie competenze, cui non fa riscontro un aumento di risorse e strumenti a disposizione. Senza tali interventi collegati il solo inasprimento della normativa penale e di sicurezza non sortirà gli effetti sperati.

Di seguito, in sintesi, alcune osservazioni in ordine al testo normativo in esame.

ARTICOLO 3 del D.L. 123/23

L'articolo 3 riguarda disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città.

La disposizione reca alcune modifiche normative in materia di misure di prevenzione, accomunate dall'obiettivo di elevare ulteriormente il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni luoghi-chiave del contesto urbano e della vita comunitaria.

Segnatamente, viene potenziata la misura del divieto di accesso a determinati luoghi a tutela del decoro urbano e della sicurezza (D.A.C.U.R.), di cui al d.l. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla l. n. 48/2017, al fine di ampliarne e rafforzarne il raggio di applicazione.

OSSERVAZIONI

Non vi sono osservazioni particolari se non evidenziare che quanto all'estensione dell'ambito applicativo del c.d. "DASPO urbano" nei riguardi dei minorenni a ben vedere tale possibilità era già stata sostenuta da diverse A.G. minorili italiane (la Procura per i minorenni di Milano, in particolare, con direttiva di polizia giudiziaria del 30 marzo 2022, aveva già ritenuto possibile tale applicazione).

ARTICOLO 4 del D.L. 123/23

L'articolo riguarda disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti.

L'intervento modifica alcune disposizioni di natura sia procedurale che sostanziale penale, allo scopo di potenziare la facoltà di arresto in flagranza della polizia giudiziaria per il reato di porto d'armi od oggetti atti ad offendere, in particolare quando concorrente con altro reato commesso con violenza o minaccia, e di inasprire il sistema sanzionatorio delle medesime fattispecie di porto d'armi e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle ipotesi di lieve entità.

OSSERVAZIONI

Si concorda con tali interventi, idonei ad attuare un minimo contenimento alla diffusione di armi (obiettivo da perseguire in misura forte) nonché di sostanze stupefacenti, aumentando lo strumentario penale a disposizione.

Una sola notazione: la pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni (art. 25 codice penale), per cui appare eccentrica una pena dell'arresto di quattro anni (forse il reato andava trasformato in delitto).

ARTICOLO 5 del D.L. 123/23

Con l'art. 5 vengono introdotte disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile.

La disposizione reca interventi urgenti volti a contrastare, sul piano della prevenzione sociale, il fenomeno della violenza giovanile. Si tratta di modificazioni apportate al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono, inoltre, introdotte alcune modifiche al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, con riguardo alla procedura di ammonimento del Questore.

OSSERVAZIONI

Si concorda sostanzialmente con gli interventi attuati.

È sicuramente una novità di grande impatto l'intervento sulla fascia di minorenni non imputabili, e per i quali quindi non è applicabile alcun rimedio processuale, se non l'attivazione di una misura di sicurezza nel caso di commissione di reati gravi (quali quelli individuati dall'art. 23 DPR n. 448/88). Vi è da dire che il numero di reati commessi da infraquattordicenni nel nostro Paese non è elevato o preoccupante, come emerge dai dati statistici dell'ultimo biennio (ma l'andamento è costante nel tempo).

	Procedimenti 2022	Infra14 2022	Procedimenti 2021	Infra14 2021
Milano	4.010	455 (11%)	3.596	317 (9%)
Nazionale	37.092	2.109 (6%)	31.275	1.631 (5%)

L'istituto dell'ammonimento ha dato buoni risultati nel contrasto al reato di atti persecutori, mentre le aspettative sono state molto inferiori per i reati legati al cyberbullismo (in ragione, evidentemente, dal basso indice di denunce), per cui potrebbe essere votato all'inefficacia fattuale.

L'aspetto positivo della proposta in esame sta nella responsabilizzazione derivante dall'ammonimento non solo del minorenne non imputabile ma anche, e principalmente direi, nei confronti dei genitori, rispetto ai quali è prevista una sanzione amministrativa (da 200 a 1000 euro) nel caso di mancata sorveglianza nei confronti del minorenne o mancato assolvimento degli obblighi educativi. Forse andrebbe solo specificato che la sanzione può scattare in caso di reiterazione di condotte di reato da parte del minorenne dopo l'ammonimento.

Solo per completezza, osservo che attualmente già esiste una misura applicabile ai minorenni infraquattordicenni che commettono reato: si tratta del procedimento amministrativo o rieducativo previsto dall'art. 25 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404.

L'art. 25 individua come presupposto per l'applicazione delle misure rieducative la sussistenza di manifesta prova di irregolarità della condotta e del carattere. Si prescinde, dunque, dall'accertamento giudiziario della responsabilità penale in ordine alla commissione di un reato e si dà rilievo a condotte sintomo di disadattamento.

Le misure rieducative applicabili nell'ambito della competenza amministrativa del Tribunale per i minorenni sono l'affidamento del minore al servizio minorile e il collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico.

La misura dell'affidamento al Servizio sociale si sostanzia nella realizzazione di un programma educativo volto a promuovere il superamento delle condizioni di disagio e disadattamento del minorenne; tale programma si giova di strumenti di recupero individualizzati che vanno dall'istruzione alla formazione professionale, dall'attribuzione di significato educativo al tempo libero alle eventuali terapie prescritte al minore.

Al Servizio sociale è attribuito un ruolo di controllo volto a sostenere il minore negli sforzi di superamento delle difficoltà incontrate in ambito familiare e sociale. Il Servizio, inoltre, è tenuto ad aggiornare l'autorità giudiziaria sull'andamento della misura, proponendone, se necessario, modifica, trasformazione o cessazione.

La misura del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico, invece, oggi trova applicazione pratica nelle forme del collocamento del minore in strutture comunitarie attive nell'ambito della competenza degli Enti locali e spesso gestite dal privato sociale. Il successivo art. 26 estende l'applicabilità delle misure di rieducazione anche al minorenne sottoposto a procedimento penale che non sia o non possa essere sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, ovvero al minorenne che sia stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere in assenza di applicazione di una misura di sicurezza.

Andrebbero quindi sicuramente rafforzate queste misure rieducative anche nei confronti dei minorenni infraquattordicenni che commettono reati. Con una notazione: i procedimenti rieducativi in tanto funzionano oggi in quanto riescono a provocare l'adesione del minorenne, per quanto spesso è necessario "forzare" l'intervento iniziale per operare un reale "aggancio" degli adolescenti coinvolti e lavorare per ottenere l'adesione del ragazzo. Sarebbe opportuno e auspicabile, pertanto, un intervento normativo volto a prevedere una sorta di "obbligatorietà" delle misure amministrative o rieducative. La previsione di sanzioni (modulate attraverso un aggravamento di prescrizioni fino a

giungere al collocamento comunitario in forma coatta, attraverso le forme delle misure di sicurezza) in caso di loro inosservanza permetterebbe di dare anche idonea risposta ai minori infraquattordicenni che commettono reati e di porre termine al correlato dibattito sulla necessità di abbassare la soglia di imputabilità.

Forse l'occasione di questo intervento normativo poteva essere utile per rilanciare le misure amministrative previste dall'art. 25 R.d.l. 1404/1934, tuttora vigente e applicato da molti uffici giudiziari minorili (ma non da tutti) che prevede uno strumento d'intervento educativo per i minorenni dalla condotta irregolare o che comunque hanno commesso un reato specialmente se non sono imputabili in quanto infraquattordicenni.

Sono disponibile a fornire ulteriori osservazioni sul punto se ritenuto utile (anche con una proposta di articolato).

ARTICOLO 6 del D.L. 123/23

Le disposizioni dell'articolo 6 del d.l., *“in materia di contrasto dei reati commessi dai minori”*, riguardano le misure cautelari e precautelari (arresto in flagranza, fermo e accompagnamento del minorenne a seguito di flagranza di reato) e vanno ad incidere su diverse norme del DPR 488/88. Vengono infatti modificate alcune disposizioni concernenti i provvedimenti in materia di libertà personale per adeguare l'apparato normativo al crescente e allarmante fenomeno dei minori che si rendono protagonisti di delitti anche particolarmente gravi per le modalità di aggressione dei beni giuridici protetti dall'ordinamento penale.

OSSERVAZIONI

L'ampliamento della possibilità di emettere misure cautelari (come pure l'allungamento dei termini massimi) appare giustificato dall'evoluzione di alcune forme di devianza minorile, spesso sfruttate e stimolate da adulti e organizzazioni criminali. La sola denuncia a piede libero, con processi che iniziano dopo un anno, non ha spesso consentito di intervenire tempestivamente nei confronti di ragazzi che – divenuti talvolta maggiorenni nelle more – hanno commesso reati più gravi secondo traiettorie facilmente intuibili. Va rimarcato che le misure cautelari restano facoltative, rimesse sempre al prudente apprezzamento del giudice minorile. Spesso l'adozione di una misura limitativa della libertà personale (con le opportune graduazioni individualizzate) rappresenta un intervento estremo e necessario in un'ottica di prevenzione della commissione di ulteriori reati, nonché come l'avvio di un percorso di responsabilizzazione, fornendo a questi giovani l'esperienza delle conseguenze della violazione della legge, in una prospettiva – che è quella specifica della Giustizia minorile – di rieducazione e di recupero sociale per ciascuno di loro.

Si suggeriscono comunque ulteriori modifiche ad altre disposizioni collegate, per armonizzare e rendere più incisivi gli interventi proposti:

➤ **Art. 19 DPR n. 448/88**

Dopo il comma 3 introdurre il comma 3-bis: *“qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso di essa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenne siano necessari interventi psicosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili”*.

Dopo il comma 4 introdurre il comma 4-bis: *“La misura prevista dall'art. 20 può essere applicata quando si procede per reati per i quali la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo ad anni 3 di reclusione nonché per i reati di cui all'art 4 legge 1975 nr 110 , 699 c.p. e 582 c.p.”*

➤ **Art 22 DPR n. 448/88**

Dopo il comma 4 introdurre il comma 5: “*quando le esigenze cautelari risultano aggravate il giudice su richiesta del pubblico ministero può disporre la sostituzione della misura con la custodia cautelare qualora si proceda per reato per il quale sia prevista*”

ARTICOLO 7 del D.L. 123/23

L’art. 7 riguarda le misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale.

L’articolo intende approntare una tutela anticipata nei casi di delitti di particolare gravità, nelle cui indagini emerga una situazione di pregiudizio per un minorenne.

In particolare, nell’ambito dei delitti di “associazioni di tipo mafioso anche straniere” e di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” si prevede che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il pubblico ministero informi immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza.

Si prevede dunque uno scambio sinergico e anticipato di informazioni in caso di coinvolgimento di minori nelle indagini condotte su soggetti maggiorenni per i delitti sopra menzionati, al fine di consentire al PMM di attivare le opportune iniziative civili.

La nuova disposizione, consentendo la segnalazione già durante la fase delle indagini preliminari, anticipa la tutela al momento di emersione della situazione pregiudizievole, ma andrà letta sistematicamente in modo da salvaguardare il segreto d’indagine.

OSSERVAZIONI

Si propone l’aggiunta del comma 3 all’art. 7 dal seguente tenore:

- All’art. 609-decies comma 1 codice penale il testo dopo le parole “*da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore*” è sostituito dal seguente “*il Procuratore della Repubblica dispone sollecitamente la trasmissione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni degli atti necessari ai fini dell’esercizio delle azioni di sua competenza*”.
- Il comma 2 è sostituito dal seguente: “*Allo stesso modo il Procuratore della Repubblica procede in tutti i casi in cui risulti il coinvolgimento a qualunque titolo di minorenni nella commissione di reati da parte di adulti nonché quando emerga notizia di grave pregiudizio per un minorenne*”.

ARTICOLO 8 del D.L. 123/23

L’art. 8 apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore.

L’articolo interviene su aspetti puntuali del D.P.R. 448/1988.

Con il comma 1 lett. a) si introduce (in continuità con quanto previsto dall’art. 274 n. 1 lett. b c.p.p., per evidenti ragioni di uguaglianza) la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga. Trattasi di possibilità che viene re-introdotta dal legislatore, essendo stata eliminata dalla Corte Cost con sent. n. 359/2000 (tuttavia il vuoto normativo è emendabile, dal momento che la dichiarazione di incostituzionalità è dipesa da un cattivo uso del potere di delega legislativa e non da ragioni di contrasto inerenti alla tutela di diritti fondamentali).

Con il comma 1 lett. b) si introduce nel DPR n. 448/88 una nuova disposizione concernente il percorso rieducativo del minore: l’art. 27-bis, che delinea una forma di definizione anticipata.

OSSERVAZIONI

Sul punto si osserva che il testo normativo adottato potrebbe condurre a non poche incertezze applicative, oltre che appesantimenti inutili, che sortirebbero l'effetto contrario rispetto all'intenzione di realizzare una vera ed effettiva forma di definizione anticipata (con connessa deflazione processuale).

Si propone pertanto di attuare limitate modifiche alla disposizione dell'art. 27-bis nei termini che seguono:

Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore).

- "1. Il pubblico ministero, quando procede in ordine a reati nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, nel corso delle indagini preliminari può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché ove possibile l'accesso a programmi di giustizia riparativa, per un periodo compreso da ~~due~~ a novesei mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 può disporre ulteriori prescrizioni al minore, stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di novesei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica.

Durante tale periodo sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.

~~4. Nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, è esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29.~~

4 ~~5~~. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche in deroga ai presupposti previsti dall'art. 453 c.p.p., per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29 nel successivo giudizio."

Il nuovo istituto previsto dall'art. 27-bis configura una nuova forma di definizione anticipata del procedimento penale già durante la fase delle indagini preliminari, inserendosi nello stesso solco della richiesta di irrilevanza penale del fatto (significativo che sia stato introdotto subito dopo l'art. 27, di cui condivide evidentemente la modalità definitoria già durante le indagini preliminari ed in tempi ravvicinati rispetto alla commissione del fatto, in un'ottica deflattiva rispetto a condotte di non elevato impatto sociale e criminale). Quindi, le condotte per le quali non è possibile avanzare richiesta di non doversi procedere per irrilevanza penale del fatto potranno essere oggetto di definizione anticipata, una sorta di "editio minor" di messa alla prova preprocessuale. Perché il nuovo istituto funzioni è necessario farne un utilizzo non generalizzato, ma mirato ai minori che appaiono non essere già strutturati in senso deviante (rispetto ai quali si utilizzeranno altri strumenti processuali), e soprattutto

attivare lo strumento tempestivamente, ossia il più vicino possibile temporalmente alla commissione del reato.

Credo sia importante sottolineare che:

- a) La proposta di definizione anticipata del pubblico ministero avviene durante le indagini preliminari, e quindi evidentemente anche subito dopo la ricezione della notizia di reato, ma può essere emessa anche al termine delle indagini (ad esempio contestualmente all'avviso ex art. 415-bis)
- b) È una istanza facoltativa, essendo rimesso al PM in prima battuta la valutazione della sua fattibilità e utilità (ad esempio, non verrà emessa nei confronti di indagato sottoposto a misura cautelare per altra causa, o con precedenti specifici, ecc.)
- c) A seguito della proposta del PM è rimesso all'indagato presentare nei 30 giorni successivi l'istanza con allegato il programma; qui il termine sembra davvero breve, anche perché devono essere coinvolti i servizi sociali minorili, che devono evidentemente attrezzarsi da subito per rispondere a tali richieste. Quel che conta, in un'ottica di responsabilizzazione del minore e della famiglia, è l'attivazione personale (tramite il difensore) per compulsare i servizi e definire un programma. Ben potrebbe accadere, comunque, che avanzata l'istanza nei trenta giorni, si chieda un termine breve per perfezionare il programma, per quanto sarà sufficiente anche presentare in programma di massima, che verrà poi ulteriormente arricchito in sede di udienza davanti al Gip
- d) Nel progetto educativo è opportuno inserire, ove possibile, programmi di giustizia riparativa
- e) All'udienza il giudice può accogliere il programma, eventualmente integrandolo con ulteriori prescrizioni (quelle classiche presenti anche nei progetti di messa alla prova: non commettere reati, frequentare con assiduità la scuola, non frequentare luoghi o persone particolari, ecc.) e sospendendo quindi il procedimento fino ad un massimo di nove mesi (credo che nella realtà non si andrà oltre i sei mesi, ma pare opportuno prevedere un termine più ampio per casi particolari)
- f) Al termine del percorso il giudice può fissare udienza e sentire le parti (ad esempio nel caso siano emerse criticità), ma potrebbe anche decidere *de plano*, sulla base della relazione conclusiva del servizio sociale (che appare necessaria ai fini della decisione)
- g) Nel caso di valutazione negativa del percorso (come pure nel caso di non ammissione da parte del giudice) gli atti sono restituiti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato (non avrebbe molto senso celebrare l'udienza preliminare, visto che è vi è già stata costituzione delle parti e contraddittorio sull'ipotesi accusatoria)
- h) Ritengo vada eliminata l'esclusione dell'accesso alla messa alla prova ove il minore non intenda accedere alla definizione anticipata o interrompa ingiustificatamente il percorso, trattandosi di ipotesi purtroppo verificabili dettate dall'im maturità adolescenziale o da decisioni affrettate e superficiali, per esperienza sappiamo bene che anche la scelta di aderire ad un percorso di messa alla prova esige i suoi tempi di maturazione.

ARTICOLO 9 del D.L. 123/23

L'art. 9 detta disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per i minorenni.

L'articolo interviene sul decreto legislativo n. 121/2018, che prevede il collocamento negli Istituti penali per i minorenni degli autori di reato in esecuzione pena fino al compimento dei 25 anni. Si introduce, in particolare, il nuovo comma 3-bis, il quale prevede la possibilità, per il direttore dell'istituto penitenziario, di chiedere al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall'istituto minorile ad un istituto per adulti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni il quale, con i suoi comportamenti, cumulativamente: 1)compromette la sicurezza o turba l'ordine negli

istituti; 2) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; 3) si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

Se il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se lo stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte.

Il nulla osta potrà essere negato solo nel caso in cui il magistrato di sorveglianza rinvenga ragioni di sicurezza legate anche -ma non soltanto- alla persona del detenuto.

La norma intende limitare l'esposizione dei detenuti ancora minorenni a condotte di sopraffazione o comunque gravemente lesive per la sicurezza dei ristretti e dell'istituto, oppure influenti negativamente sul percorso rieducativo, realizzate da condannati che, per una età più matura, possono instaurare nell'istituto dinamiche violente e coagulare spinte anti-sociali collettive.

Si esprime parere positivo sulla norma in questione.

ARTICOLO 12 del D.L. 123/23

Detta disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico.

L'articolo è volto a rafforzare il rispetto dell'obbligo scolastico mediante l'abrogazione dell'art. 731 del c.p., meramente contravvenzionale e la cui tutela era limitata all'istruzione elementare, con la contestuale introduzione dell'art. 570 ter nel codice penale, inserito, in maniera più appropriata da un punto di vista sistematico, tra i delitti contro l'assistenza familiare.

In particolare, si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell'adempimento dell'obbligo scolastico e si introduce una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione, inserendo nel codice penale l'articolo 570-ter.

Il comma 1 introduce l'art. 570 ter codice penale, rubricato "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori", con il quale è disciplinata, al primo comma, l'ipotesi di dispersione assoluta (quella del minore mai iscritto a scuola nonostante l'ammonimento), punita con una pena fino a due anni di reclusione. Nel secondo comma della medesima disposizione si disciplina l'ipotesi dell'abbandono scolastico (ossia la condotta del minore che, pur iscritto a scuola, si assenta per un numero di giorni tale da eludere, di fatto, l'obbligo scolastico), che è punita con una pena fino ad un anno di reclusione. Il comma 2 impone una rapida interlocuzione del pubblico ministero ordinario con la procura minorile, prevedendosi l'obbligo per il primo, quando esercita l'azione penale per il reato di cui all'art. 570 ter c.p., di informare il PMM per consentire le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 c.c.

Al comma 3 viene abrogato l'art. 731 del codice penale, che sanzionava con la sola ammenda l'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori.

Il comma 4 prevede l'esclusione dal diritto all'Assegno di inclusione per il nucleo familiare derivante dalla omessa documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del medesimo nucleo; nonché la sospensione dell'Assegno di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

OSSERVAZIONI

La dispersione scolastica è la prima spia del disagio minorile e delle carenze educative della famiglia, per cui è molto opportuno un intervento in tale contesto, volto a responsabilizzare i genitori. È riscontrato, infatti, in molti procedimenti minorili che gli adolescenti che commettono reati hanno alle spalle percorsi scolastici accidentati o interrotti, per cui può affermarsi una certa correlazione tra povertà educativa e devianza. Possiamo quindi ritenere empiricamente dimostrato che ad un basso indice di scolarità corrisponde un alto indice di devianza giovanile (che poi si trasforma spesso in devianza adulta).

Va salutato quindi positivamente l'intervento sulla norma dell'art. 731 c.p., per quanto la nuova sanzione, però, pur se superiore a quella attuale, non costituisce un valido deterrente per i genitori, con la conseguenza che la nuova norma non appare idonea a contrastare il grave fenomeno dell'elusione e dispersione scolastica.

E comunque, accanto alla sanzione penale, appare necessario introdurre un meccanismo di segnalazione da parte dei dirigenti scolastici all'autorità giudiziaria minorile. L'iter previsto per le segnalazioni degli alunni inadempienti non è sempre rispettato, è peraltro estremamente farraginoso prevedendo il contributo di più soggetti ed enti (dirigente scolastico, servizio sociale e sindaco) e risentendo, quindi, dell'inerzia o lentezza anche di uno solo di essi.

L'intervento dell'Autorità Giudiziaria minorile è, così, in questa materia spesso tardivo e poco efficace, laddove, invece, un'azione precoce consentirebbe di predisporre percorsi di sostegno per la famiglia e di accompagnamento educativo per i minori e di elidere, quindi, il pericolo di provvedimenti altamente invasivi come quelli di allontanamento dei minori dal contesto familiare.

Sarebbe pertanto utile prevedere una obbligatoria segnalazione da parte dei dirigenti scolastici all'autorità giudiziaria minorile delle assenze prolungate durante l'anno scolastico (ad esempio, più di venti giorni a trimestre), assenze che se pur non si traducano in un abbandono definitivo portano lo studente ad estraniarsi dal percorso scolastico, abbandonandolo di fatto. Non è sufficiente la segnalazione che fa il PM ordinario quando esercita l'azione penale, perché è ormai tardi per intervenire da parte del giudice minorile, ecco perché la segnalazione alla Procura per i minorenni deve essere tempestiva anzi immediata. Andrebbe però modificato anche l'art. 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nel senso riportato (obbligo di segnalazione alla Procura per i minorenni).

Positiva la previsione della sanzione accessoria del quarto comma, che si pone quale efficace deterrente verso comportamenti genitoriali volti, per acquiescenza o negligenza, a favorire la dispersione scolastica dei figli.

Nel ringraziare per l'attenzione resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Vivissime cordialità.

Ciro Cascone
Avvocato Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Bologna